



N. del

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Paolo FORTUNA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO

dr. Aldo Mariotto

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

dr.ssa Maria Chiara Corti

Note Trasparenza: Il provvedimento approva il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro e i relativi allegati.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro e dei relativi allegati.

Il Direttore della Struttura UOS Legale Avv. Manuela Trivellin riferisce quanto segue:

Vista la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con la quale, a far data dal 1 gennaio 2017, l'ex Azienda ULSS n. 16 di Padova ha modificato la propria denominazione in Azienda ULSS n. 6 Euganea, conservando la propria sede legale a Padova in via E. Degli Scrovegni n. 14 e incorporando le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este.

Vista la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 del Direttore Generale, con la quale è stato preso atto della costituzione dell'Azienda ULSS n. 6, di seguito denominata Azienda.

Visto che l'Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale, persegue la finalità di produrre, acquisire ed erogare servizi sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale.

Visto che la rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché la notevole estensione territoriale in cui le stesse si articolano, genera un elevato numero di contenziosi, tale da non poter essere gestito totalmente mediante gli Avvocati dipendenti dell'Azienda.

Considerato che, per le regioni esposte, si rende opportuno revisionare la disciplina relativa all'affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro, già contenuta nel regolamento deliberato con provvedimento n. 1562 del 29/12/2014 dalla ex Azienda ULSS

16, avente ad oggetto “Ripubblicazione del regolamento per l’affidamento degli incarichi legali approvato con deliberazione n. 1166 del 31/12/2013, a seguito della modifica dell’art. 7 in applicazione dell’art. 9 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114” ed attualmente in uso. Ciò anche al fine di aggiornare tale provvedimento all’intervenuto D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), nonché alle modifiche apportate alla disciplina dell’equo compenso degli Avvocati dalla legge n. 172 del 4.12.2017 e della legge n. 205 del 27.12.2017.

Visto, con riferimento al primo aspetto, che l’art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 ha escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici le seguenti tipologie di servizi legali:

- gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori di un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, con la precisazione che il collegamento funzionale sussiste quando l’attività viene svolta allo scopo di preparare uno dei procedimenti elencati ove questi siano già pendenti, oppure in presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

Visto il parere n. 2017/2018 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto come tali servizi vadano ricondotti al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ. e ss) e si caratterizzino per il connotato fiduciario posto alla loro base, dovuto principalmente alla “... prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi”, il quale comporta che “...il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esercizio della prestazione...”.

Visti gli artt. 2, 3 e 14 della L. professionale forense n. 247/2012 e l’art. 10 del Codice Deontologico Forense, dai quali emerge il carattere fiduciario e personale della prestazione dell’Avvocato, riconosciuto anche dall’ANAC la quale, mediante l’adozione delle Linee Guida n. 12 contenute nella delibera n. 907/2018, ha precisato come non assumano rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, nemmeno “...il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria...”.

Visto che l’affidamento di tali servizi, pure esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, deve comunque rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Visto che, allo scopo, l’ANAC annovera tra le migliori pratiche la costituzione di elenchi di professionisti legali, eventualmente suddivisi per settore di competenza, tra i quali restringere il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento.

Visto inoltre che, al fine di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, l’ANAC riconosce all’Amministrazione la possibilità di limitare l’iscrizione all’elenco ai soli professionisti che soddisfino al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, le esigenze dell’amministrazione.

Visto che, tra i criteri di selezione dei professionisti indicati dalle predette Linee Guida, vi è quello “dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione”.

Visto che il D.M. n. 144/2015, modificato dal D.M. n. 163/2020, prevede che il professionista possa dimostrare l’esperienza professionale maturata in una determinata materia mediante la prova di aver trattato un cospicuo numero di controversie nell’ambito della stessa in uno specifico arco temporale.

Considerato che, per le finalità di cui al regolamento allegato, è opportuno contemperare l’interesse a disporre di professionisti di elevato profilo curriculare – muniti di significativa e

comprovata esperienza anche in sede processuale nelle materie dalle quali origina il contenzioso aziendale – con quello all'apertura del mercato, prevedendo, di conseguenza, requisiti meno stringenti di quelli previsti nei decreti testé citati.

Visto quanto espresso dal Consiglio di Stato nel già citato parere n. 2017/2018, il quale ha suggerito di eliminare il criterio della rotazione, nella sua accezione più ristretta, dal novero di quelli previsti per l'individuazione dei professionisti, dal momento che esso “difficilmente può essere attuato in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto”, valorizzando invece quello dell'equa ripartizione degli incarichi.

Considerato che l'ANAC, nel recepire l'indicazione, ha altresì specificato che il criterio dell'equa ripartizione non deve comunque andare a discapito della necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico.

Vista infine l'entrata in vigore della legge n. 172 del 04.12.2017 e della legge n. 205 del 27.12.2017, che hanno introdotto l'art. 13-bis della L. n. 247/2012, ai sensi del quale, nel caso di prestazioni svolte in favore di clienti c.d. “forti” (es. imprese bancarie e assicurative) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo ove risulti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministero della Giustizia, qualificando come vessatorie e quindi nulle le clausole difformi.

Alla luce di quanto premesso, il Direttore della UOS Legale propone:

- ☐ di approvare il nuovo Regolamento per l'affidamento ad Avvocati esterni di incarichi per l'assistenza e patrocinio legale dell'Azienda, il cui testo si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in parziale sostituzione del precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1562 del 29.12.2014;
- ☐ di approvare il conseguente avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco ristretto di Avvocati (Allegato 1) – redatto secondo le disposizioni di cui al precitato Regolamento - e la relativa modulistica, costituita dai modelli di istanza di iscrizione (Allegati 2-A e 2-B) e dall'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Allegato 3).

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, l'avviso pubblico e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito internet aziendale.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 6.

Il Direttore Generale

Preso atto della suesposta proposta e accertato che il Direttore della UOS Legale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 25 del 26.02.2021

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto

1. di approvare - quale allegato al presente provvedimento - il nuovo Regolamento per l'affidamento ad Avvocati esterni di incarichi per l'assistenza e il patrocinio legale dell'Azienda, di cui l'AULSS n. 6 potrà avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) numeri 1) e 2) del D. Lgs. n. 50/2016, in parziale sostituzione del precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1562 del 29.12.2014;
2. di prendere atto che il Regolamento, di cui al punto che precede, troverà applicazione all'esito del procedimento di formazione del primo elenco successivo alla sua pubblicazione e che disciplinerà gli incarichi conferiti successivamente all'approvazione di tale elenco;
3. di approvare l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco ristretto di Avvocati (Allegato 1 al Regolamento) – redatto secondo le disposizioni del Regolamento stesso – e la relativa modulistica, costituita dal modello di istanza di iscrizione (Allegati 2-A e 2-B al Regolamento) nonché dall'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Allegato 3 al Regolamento);
4. di pubblicare il predetto avviso e la relativa modulistica sul sito internet aziendale;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda ULSS n. 6;
6. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016;
7. di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online dell'Azienda.

**Il Direttore Generale
dr. Paolo Fortuna**

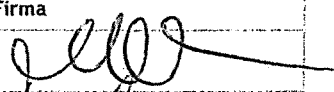
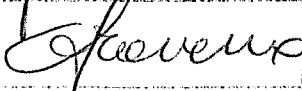
Direttore Amministrativo
dr.ssa. Michela Barbiero

Direttore Sanitario
dr. Aldo Mariotto

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr.ssa Maria Chiara Corti

REGIONE DEL VENETO  ULSS6 EUGANEA	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 1 di 11
--	--	--------------	------------------------------------

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

	Nome Cognome	Ruolo/Unità Operativa	Data	Firma
Redatto:	Manuela Trivellin	Responsabile UOS Legale	03.11.2022	
Verificato:	Carmelina Saraceno	Responsabile UOS Qualità e Percorsi di Accreditamento Istituzionale	16/11/22	
Approvato:	Paolo Fortuna	Direttore Generale	22/12/22	

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 2 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Scopo	pag. 4
3. Campo di applicazione e destinatari	pag. 4
4. Gruppo di lavoro	pag. 5
5. Glossario e acronimi	pag. 5
6. Descrizione dell'ambito di attività oggetto della regolamentazione e responsabilità	pag. 5
7. Diffusione, conservazione e archiviazione	pag. 11
8. Riferimenti bibliografici, normativi e sitografia	pag. 11
9. Tempi di entrata in vigore	pag. 11
10. Allegati	pag. 11

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 3 di 11
---	--	--------------	------------------------------------

1. PREMESSA

L’Azienda ULSS N. 6 Euganea, di seguito anche denominata solo come “Azienda”, è stata costituita a far data dal 1 gennaio 2017 con Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la quale ha modificato la denominazione della ex Azienda ULSS n. 16 di Padova in Azienda ULSS n. 6 Euganea, mantenendone la sede legale a Padova in via E. Degli Scrovegni n. 14 e incorporando in essa le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este.

Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 del Direttore Generale è stato preso atto della costituzione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, così come articolata dal legislatore regionale.

L’Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale, persegue la finalità di produrre, acquisire ed erogare servizi sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale.

La rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché la notevole estensione territoriale in cui esse si esplicano, genera un elevato numero di contenziosi, tale da non poter essere gestito totalmente mediante gli Avvocati dipendenti dell’Azienda.

La procedura da seguire per l’individuazione degli Avvocati esterni ai quali richiedere, volta per volta, la fornitura di servizi professionali era già contenuta nel regolamento deliberato con provvedimento n. 1562 del 29/12/2014 dalla ex Azienda ULSS n. 16, avente ad oggetto “Ripubblicazione del regolamento per l’affidamento degli incarichi legali approvato con deliberazione n. 1166 del 31/12/2013, a seguito della modifica dell’art. 7 in applicazione dell’art. 9 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114”.

Tuttavia la sopravvenuta adozione del D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” ne rende necessario un aggiornamento, che dovrà essere effettuato tenendo altresì conto del parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 e delle Linee guida n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali emanate dall’ANAC con delibera n. 907/2018.

Nell’esaminare la disciplina stabilita dal legislatore in materia di affidamento degli incarichi da parte di Pubbliche Amministrazioni ad Avvocati liberi professionisti bisogna subito rilevare che, recependo quanto previsto dall’art. 10, lettera d) della Dir. n. 2014/24/UE, l’art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 ha escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici le seguenti tipologie di servizi legali:

- gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- i servizi di assistenza e consulenza legale propedeutici ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale. Il collegamento funzionale sussiste quando l’attività viene svolta allo scopo di preparare uno dei procedimenti elencati ove questi siano già pendenti, oppure in presenza di «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata», ossia in un presupposto oggettivo, che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

Tali servizi infatti, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, nel parere n. 2017/2018, vanno ricondotti al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ. e ss) e si caratterizzano per il connotato fiduciario posto alla loro base, dovuto principalmente alla “...prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi”, il quale comporta che “...il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esercizio della prestazione...”.

Del resto, ciò collima col fatto che la prestazione dell’Avvocato ha carattere personale (artt. 2 e 14 della L. professionale forense n. 247/2012) e fiduciario (art. 3 della citata L. n. 247/2012 nonché art. 10 del Codice Deontologico Forense), tanto che l’ANAC, conformandosi all’interpretazione resa dal Consiglio di Stato, ha precisato che non assumono rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla procedura di selezione, nemmeno “...il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria...”.

Come tuttavia sottolineato all’interno delle Linee Guida emanate dall’ANAC, l’affidamento di tali servizi, pure esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, deve comunque rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 4 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

Allo scopo, l’ANAC annovera tra le migliori pratiche la costituzione di elenchi di professionisti legali, eventualmente suddivisi per settore di competenza, tra i quali restringere il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento.

Inoltre, al fine di temperare i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, l’ANAC riconosce alla stazione appaltante la possibilità di limitare l’iscrizione all’elenco ai soli professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, le esigenze dell’amministrazione.

Tra i criteri di selezione dei professionisti indicati dalle predette Linee Guida, vi è quello “dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione”.

Come risulta dal D.M. n. 144/2015, modificato dal D.M. n. 163/2020, il professionista può dimostrare l’esperienza professionale maturata in una certa materia mediante la prova di aver trattato un cospicuo numero di controversie nell’ambito della stessa in un determinato arco temporale.

Tuttavia, per le finalità di cui al presente provvedimento, si è ritenuto di temperare l’interesse a disporre di professionisti di elevato profilo curriculare - muniti di significativa e comprovata esperienza anche in sede processuale nelle materie dalle quali origina il contenzioso aziendale - con quello all’apertura del mercato, prevedendo, di conseguenza, requisiti meno stringenti di quelli previsti nei decreti testé citati.

Oltre all’individuazione dei requisiti per l’iscrizione agli Elenchi di Avvocati esterni ai quali l’Azienda potrà rivolgersi, è necessario disciplinare anche le modalità di conferimento degli incarichi.

Al riguardo, invero, il Consiglio di Stato, nel parere n. 2017/2018, ha suggerito di eliminare il criterio della rotazione, nella sua accezione più ristretta, dal novero di quelli previsti per l’individuazione dei professionisti, dal momento che esso “difficilmente può essere attuato in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto”, valorizzando invece quello dell’equa ripartizione degli incarichi.

L’ANAC, nel recepire l’indicazione, ha altresì specificato che il criterio dell’equa ripartizione non deve comunque andare a discapito della necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico.

Infine, stante l’entrata in vigore della legge n. 172 del 04.12.2017 e della legge n. 205 del 27.12.2017, che hanno modificato la disciplina sull’equo compenso degli Avvocati e delle clausole considerate vessatorie, risulta necessario aggiornare anche quanto previsto dalla previgente delibera n. 1562/2014 della ex ULSS n. 16 in punto di quantificazione dei compensi da corrispondere agli Avvocati esterni.

Va infatti rilevato che l’art. 13-bis della L. n. 247/2012, introdotto dall’art. 19-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, ha previsto che, nel caso di prestazioni svolte in favore di clienti c.d. “forti” (es. imprese bancarie e assicurative) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo ove risulti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministero della Giustizia, qualificando come vessatorie e quindi nulle le clausole diffammi.

2. SCOPO

Scopo del seguente documento è disciplinare le modalità di selezione e conferimento di incarichi professionali ad Avvocati del libero foro per il conseguimento delle attività di competenza della UOS Legale, nonché per disciplinare il rapporto contrattuale con i detti Avvocati e i relativi compensi.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il seguente documento si applica alle procedure di selezione degli Avvocati del libero foro ai quali l’Azienda, nell’impossibilità di avvalersi di personale interno, possa affidare:

- gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, purché tale consulenza sia contraddistinta da un elemento teleologico, ossia la finalità di preparare uno dei procedimenti elencati oppure un presupposto oggettivo,

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 5 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

quale un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento.

I destinatari sono tutti gli Avvocati che intendano essere iscritti all’apposito Elenco dal quale l’Azienda selezionerà i legali esterni di cui avvalersi, nonché le Strutture aziendali che partecipano alla loro individuazione, con particolare riferimento alla UOS Legale.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016, per i quali si applicherà integralmente il D. Lgs n. 50/2016, seppure con il regime semplificato di cui agli artt. 140 ss.

E’ altresì esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento la disciplina delle attività svolte dagli Avvocati dipendenti dell’Azienda, che rimangono regolate dal provvedimento n. 1562 del 29/12/2014 dalla ex Azienda ULSS 16. Altrettanto può dirsi delle modalità di nomina di periti, esperti o consulenti tecnici di parte.

4. GRUPPO DI LAVORO

Nome e Cognome	Ruolo	Figura professionale	U.O Afferenza
Manuela Trivellin	Coordinatore GdL	Responsabile	UOS Legale
Livia Carnevale	Componente GdL	Assistente Amministrativo	UOS Legale
Virginia Gabelli	Componente GdL	Collaboratore Amministrativo	UOS Legale
Debora Rama	Componente GdL	Assistente Amministrativo	UOS Legale
Chiara Zambon	Componente GdL	Collaboratore Amministrativo	UOC Affari Generali - Ufficio Privacy

5. GLOSSARIO E ACRONIMI

Glossario	Definizione
Avvocato del libero foro	Legale che svolge la professione senza essere incardinato in nessun Ente
Azienda	Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea
Acronimi	
L.R.	legge regionale
D. Lgs.	decreto legislativo
D.M.	decreto ministeriale
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ss.mm.ii.	Successive modificazioni e integrazioni

6. DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente documento disciplina:

1) le modalità per la formazione, la tenuta e l’utilizzo di un elenco ristretto di Avvocati esterni all’Azienda, da predisporre previa pubblicazione di un apposito avviso, ai quali conferire gli incarichi di assistenza legale previsti dall’art. 17, comma 1 lett. d), punti 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, ossia gli incarichi

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 6 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite e i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia dalla finalità di preparare uno dei procedimenti appena elencati, oppure dalla probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

2) *le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Azienda degli incarichi legali a liberi professionisti Avvocati esterni;*

3) *le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti in difesa e rappresentanza dell’Azienda;*

4) *le modalità di liquidazione delle parcelle.*

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016, per i quali si applicherà integralmente il D. Lgs n. 50/2016, seppure con il regime semplificato di cui agli artt. 140 ss. del decreto medesimo.

E’ altresì esclusa la disciplina delle attività svolte dal personale assegnato all’UOS Legale e delle modalità di nomina di periti, esperti o consulenti tecnici di parte, che rimangono regolate dal provvedimento n. 1562 del 29/12/2014 dalla ex Azienda ULSS 16.

Art. 2 ATTIVITA’ SVOLTA DA AVVOCATI DI LIBERO FORO

La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l’assistenza in un giudizio dell’Ente possono essere attribuite dal Direttore Generale dell’Azienda ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- *controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specialità o che richiedono competenza settoriale;*
- *eccessivo carico di lavoro, ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di Avvocati della struttura legale;*
- *incompatibilità nella difesa da parte degli Avvocati dell’Ente.*

Art. 3 ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per le finalità del presente Regolamento è istituito un apposito elenco di Avvocati del libero foro, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie (di seguito denominato elenco).

L’elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, le categorie di diritto prescelte dal medesimo.

L’iscrizione nell’elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell’Azienda.

La redazione dell’elenco è, infatti, unicamente finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, pubblicità di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, tenuto conto della specializzazione di ogni legale.

L’elenco di Avvocati verrà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE 1:** diritto civile;
- **SEZIONE 2:** diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- **SEZIONE 3:** diritto amministrativo e contabile;
- **SEZIONE 4:** diritto tributario;
- **SEZIONE 5:** diritto penale;

Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli Avvocati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

Art. 4 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali, oltreché di quelli indicati negli avvisi pubblici di aggiornamento dell’elenco stesso:

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 7 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
 - 2) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 8 anni;
 - 3) godimento dei diritti civili e politici;
 - 4) comprovata esperienza professionale acquisita nel settore pubblico, da autocertificare dichiarando nel modulo allegato di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici o strutture private accreditate in almeno 10 procedimenti nell'ambito della/e categoria/e per le quali viene richiesta l'iscrizione. Ove venga richiesta l'iscrizione alla sezione di diritto penale, l'esperienza professionale si considererà comprovata ove il professionista autocertifichi di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici, strutture private accreditate o dipendenti dei soggetti elencati in almeno 5 procedimenti penali. Ai fini del presente requisito non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
 - 5) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - 6) non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
 - 7) non aver subito negli ultimi 5 anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dell'art. 4 comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.01.2014 del Consiglio Nazionale Forense;
 - 8) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
 - 9) essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
 - 10) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- Tutti i requisiti richiesti dovranno essere mantenuti durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco.

Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco dev'essere compilata secondo lo schema predisposto dall'Azienda - allegato al presente regolamento - e dev'essere sottoscritta con firma digitale o autografa (in tale ultimo caso accompagnandola a copia di valido documento d'identità) e inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.aulss6@pecveneto.it.

Nella domanda di iscrizione i professionisti debbono indicare, oltre ai propri dati e al domicilio professionale, la sezione o le sezioni alle quali chiedono l'iscrizione e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /2000, di essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici prescritti per la sezione o le sezioni d'interesse.

Nella domanda, i professionisti debbono altresì:

- prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda;
- dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento;
- dichiarare se autorizzano o meno l'Azienda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - General Data Protection Regulation, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli Avvocati, nonché alla tenuta e al suo utilizzo;
- allegare la scansione di un valido documento d'identità;
- allegare un curriculum vitae datato e sottoscritto che illustri l'esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per le quali è chiesta l'iscrizione, nonché le caratteristiche organizzative dello studio legale;
- impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda qualunque variazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco;
- rinunciare all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.

Il curriculum vitae deve contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nei curricula, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni. Inoltre, l'Azienda si

REGIONE DEL VENETO  ULSS6 EUGANEA	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 8 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

riserva di chiedere, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, l'esibizione degli atti giudiziari redatti dal professionista relativi ai giudizi da questo indicati a comprova del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione a una determinata sezione. Qualora dovesse emergere dai suddetti controlli la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6 FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Azienda pubblica sul proprio sito internet di apposito avviso pubblico, dandone opportuna diffusione. Decorso il termine stabilito nell'avviso, l'Azienda procede alla formazione dell'elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali richiesti nell'avviso e riportati all'art. 4 del presente Regolamento.

La pubblicazione dell'elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L'elenco è aperto e viene aggiornato periodicamente mediante la valutazione delle domande che pervengano successivamente all'ultimo aggiornamento.

L'elenco ha durata illimitata, con effetto, per l'inserimento di ciascun professionista, dall'approvazione della deliberazione che ne dispone l'inserimento.

È obbligo dei professionisti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda di conferire incarichi.

ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'elenco i professionisti che:

- *abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;*
- *abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;*
- *non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;*
- *siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.*

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Art. 8 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciaria, fondato principalmente sull'intuitus personae.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, l'affidamento viene disposto previa comparazione dei curricula vitae degli Avvocati presenti nella pertinente sezione dell'elenco, nel rispetto del criterio di tendenziale equa ripartizione tra i professionisti che presentino equivalenti requisiti di competenza ed affidabilità, anche desunti dalla pregressa proficua collaborazione con l'Azienda.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado; allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

Il conferimento dell'incarico sarà possibile solo previa dichiarazione, da parte dell'Avvocato, di non avere attualmente in corso incarichi di difesa - né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di Studio - di controparti delle ex Aziende ULSS nn. 15, 16 e 17 e dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea (nella quale sono confluite le Aziende nn. 15, 16 e 17 dall'1.01.2017).

REGIONE DEL VENETO  ULSS6 EUGANEA	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 9 di 11
---	--	--------------	--------------------------------

Il legale dovrà inoltre dichiarare di non essere in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l’Azienda ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell’ordinamento deontologico forense, con l’impegno di comunicare all’Azienda medesima l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgere della stessa.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti iscritti nell’elenco qualora si verifichino casi in cui la natura della questione giuridica richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa composto da Avvocati appartenenti a diverse sezioni.

L’Azienda si riserva la facoltà di affidare gli incarichi professionali anche ad Avvocati non iscritti nell’elenco, laddove sussistano motivate ragioni che conducano alla scelta di altro professionista.

L’affidamento dell’incarico si intenderà perfezionato con l’adozione del relativo provvedimento motivato, seppur sinteticamente, e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del legale rappresentante pro tempore dell’Azienda.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa spesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all’Azienda.

L’Avvocato incaricato si impegna, con la massima collaborazione, a tenere costantemente aggiornata l’Azienda sull’andamento del procedimento, fornendo copia di ogni atto, memoria, comparsa o altro atto redatto nell’esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta, una relazione riepilogativa sullo stato dell’incarico, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni in ordine all’esito finale della controversia.

Art. 9 COMPENSI SPETTANTI AL LEGALE INCARICATO

Il compenso viene determinato nella fase di affidamento dell’incarico e potrà essere erogato solo a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.

Il risparmio di spesa non è il criterio-guida nella scelta del professionista da incaricare, anche se il principio di economicità implica la necessità di tenere conto dell’entità della spesa e di accertarne la congruità.

Fermo restando il principio che il compenso dell’Avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata, nonché fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di equo compenso, dall’art. 13 e dall’art. 13-bis della legge n.247/2012 e dal DM 55/2014 e ss.mm.ii., il professionista dovrà quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell’incarico, apposito preventivo, applicando i valori minimi indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Al compenso non verrà applicato l’aumento disciplinato dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa siano abnormi ed esorbitanti rispetto all’effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite considerando anche gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Con riferimento ai procedimenti innanzi al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado riferiti a procedure concorsuali con importo di gara superiore ad € 26.000,00 il valore di causa sarà sempre considerato indeterminato e, al fine della predisposizione del preventivo dovrà essere presa in considerazione la fascia di valore (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) da € 26.001,00 ad € 52.000,00.

Solo in via eccezionale e salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà farsi riferimento alla fascia di valore (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) da € 52.000,01 ad € 260.000,00.

Anche nel caso di procedimenti il cui valore sia dichiarato indeterminabile dovrà essere presa in considerazione, ai fini della formulazione del preventivo, la fascia di valore (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) da € 26.001,00 ad € 52.000,00 e solo salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) da € 52.000,01 ad € 260.000,00.

REGIONE DEL VENETO  ULSS6 EUGANEA	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 10 di 11
---	---	--------------	---------------------------------

Potranno essere, eventualmente, corrisposti acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere e dell’attività svolta, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente di fattura elettronica.

Il saldo verrà liquidato a conclusione dell’incarico, dopo la recezione di tutti gli atti relativi e previa presentazione di preavviso di parcella dettagliato e di fattura elettronica.

L’Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra.

In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, e si procederà alla liquidazione dell’attività svolta e provata sino a quel momento.

L’incarico conferito al professionista seguirà tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10 ATTIVITA’ DEL LEGALE INCARICATO

Il legale incaricato dovrà assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell’ambito dell’incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l’Azienda sullo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alle memorie difensive, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell’Azienda. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, senza che per tale attività sia richiesto ulteriore compenso.

Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l’opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, qualora lo ritenesse necessario, in merito alla utilità per l’Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell’interesse dell’Ente alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all’Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti, l’opportunità di transigere la lite. In tal caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all’Azienda nell’eventuale fase transattiva e nella redazione dell’atto di transazione.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell’Azienda.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti dell’Azienda per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico principale.

Art. 11 REVOCA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l’attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l’oggettiva impossibilità da parte dell’incaricato di svolgere personalmente l’incarico o per il venir meno del sotteso rapporto fiduciario.

La revoca degli incarichi affidati al professionista comporta l’onere a suo carico di trasmettere all’Azienda tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Alla revoca dell’incarico provvede il legale rappresentante dell’Azienda, su proposta del responsabile del procedimento.

Art. 12 TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il professionista incaricato, nell’espletamento dell’attività di cui all’art. 10 del presente Regolamento, tratta i dati personali che riceve a titolo di terzo destinatario, per le finalità di legittimo interesse del

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DIREZIONE GENERALE UOS LEGALE	REG.13.22.00	Del 03/11/2022 Pag. 11 di 11
---	--	--------------	---------------------------------

titolare del trattamento (AULSS n. 6 Euganea), in qualità di autonomo titolare, come indicato dalla nota del Consiglio Nazionale Forense del 22.5.2018.

Qualora il mandato al professionista sia meramente consulenziale e non preveda la difesa in giudizio, il medesimo dovrà essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Di tale trattamento l'Azienda informa gli interessati nelle proprie informative predisposte ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali dei professionisti, conferiti ai fini della partecipazione alla formazione dell'elenco ristretto di avvocati, o comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda per l'assegnazione dell'incarico, sono trattati con le modalità indicate nelle informazioni ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 fornite allo stesso dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea nell'allegato 3.

Tale trattamento viene inserito nel Registro Dei Trattamenti (RDT) aziendale secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Il presente Regolamento unitamente agli allegati sarà pubblicato sul sito aziendale www.aulss6.veneto.it, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti ritenuti opportuni ai fini di pubblicità e trasparenza.

L'originale sarà conservato nella U.O. redattrice.

8. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITOGRAFIA

Direttiva n. 2014/24/UE, art. 10, lett d), punti I) e II)
 Codice civile, art. 2229 c.c.
 L. n. 247/2012 e ss.mm.ii.
 D. Lgs. n. 50/2016, artt. 4 e 17, nonché allegato IX
 D.P.R. n. 445/2000
 D.P.R. n. 62/2013
 L.R. Veneto n. 19/2016 e ss.mm.ii.
 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
 D.M. n. 144/2015 e ss.mm.ii.
 Linee Guida n. 12, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907/2018
 Codice deontologico forense

9. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il provvedimento n. 1562 del 29/12/2014 dalla ex Azienda ULSS n. 16 nella parte dedicata alla disciplina dell'affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro. Entra in vigore nel momento della sua approvazione. L'utilizzo dell'elenco prenderà avvio una volta espletate le procedure di cui all'avviso pubblico.

10. ALLEGATI

- 1) Avviso pubblico (formato digitale);
- 2A) Istanza di iscrizione nell'elenco ristretto di Avvocati dell'Azienda ULSS n. 6 per l'affidamento di incarichi legali ex art. 17, comma 1, lettera d), nn. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - sezioni di diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto amministrativo e contabile, diritto tributario (formato digitale);
- 2B) Istanza di iscrizione nell'elenco ristretto di Avvocati dell'Azienda ULSS n. 6 per l'affidamento di incarichi legali ex art. 17, comma 1, lettera d), nn. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - sezione di diritto penale (formato digitale);
- 3) Informativa privacy (formato digitale).

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA****www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it**

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

ALLEGATO N. 1 - AVVISO PUBBLICO

Dalla pubblicazione del presente avviso decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.

1) PREMESSA

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea, di seguito anche denominata solo come "Azienda", è stata costituita a far data dal 1 gennaio 2017 con Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la quale ha modificato la denominazione della ex Azienda ULSS n. 16 di Padova in Azienda ULSS n. 6 Euganea, mantenendone la sede legale a Padova in via E. Degli Scrovegni n. 14 e incorporando in essa le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este.

Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 del Direttore Generale è stato preso atto della costituzione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, così come strutturata dal legislatore regionale.

L'Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale, persegue la finalità di produrre, acquisire ed erogare servizi sanitari e socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria per il mantenimento, la promozione ed il recupero della salute psico-fisica dei cittadini, in conformità ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza previsti dai Piani Sanitari Nazionale e Regionale.

La rilevante quantità e diversità di attività svolte nelle Strutture Aziendali, nonché la notevole estensione territoriale in cui esse si svolgono, genera un elevato numero di contenziosi, tale da non poter essere gestito totalmente mediante gli Avvocati dipendenti dell'Azienda.

Per tale motivo, si ritiene opportuno creare un elenco ristretto di avvocati dal quale poter attingere per affidare incarichi legali relativi alle controversie e agli affari coinvolgenti l'Azienda.

Considerate quindi la complessità, la peculiarità, il valore e l'importanza strategica delle vertenze, connaturate con l'articolata *mission* aziendale, l'Azienda ULSS n. 6 necessita di avvalersi di professionisti di elevato profilo curriculare che abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza anche in sede processuale.

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web www.aulss6.veneto.it.

2) OGGETTO

Con il presente Avviso - attuativo della Deliberazione del Direttore Generale con cui è stato adottato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad Avvocati del libero foro (di seguito: "il Regolamento") - si rendono note le modalità di costituzione dell'elenco di avvocati disciplinato dal Regolamento.

Si bandisce, pertanto, Avviso pubblico ai fini della formazione di un elenco ristretto di Avvocati muniti della necessaria esperienza professionale, secondo quanto previsto dal presente Avviso.

L'elenco di avvocati è suddiviso, secondo quanto previsto dal Regolamento, nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE 1: diritto civile;
- SEZIONE 2: diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- SEZIONE 3: diritto amministrativo e contabile;
- SEZIONE 4: diritto tributario;
- SEZIONE 5: diritto penale;

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento e di seguito riportati:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
- 2) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 8 anni;

- 3) godimento dei diritti civili e politici;
- 4) comprovata esperienza professionale acquisita nel settore pubblico, da autocertificare dichiarando nel modulo allegato di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici o strutture private accreditate in almeno 10 procedimenti nell'ambito della/e categoria/e per le quali viene richiesta l'iscrizione. Ove venga richiesta l'iscrizione alla sezione di diritto penale, l'esperienza professionale si considererà comprovata ove il professionista autocertifichi di aver patrocinato negli ultimi 5 anni Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici, strutture private accreditate o dipendenti dei soggetti elencati in almeno 5 procedimenti penali. Ai fini del presente requisito non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- 5) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 6) non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
- 7) non aver subito negli ultimi 5 anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dell'art. 4 comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.01.2014 del Consiglio Nazionale Forense;
- 8) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- 9) essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
- 10) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere compilata secondo i modelli allegati al presente avviso e disponibili sul sito internet aziendale, dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso accompagnandola a copia di valido documento di identità) e inviata **entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso** esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.aulss6@pecveneto.it.

Nella domanda di iscrizione i professionisti devono indicare, oltre ai propri dati e al domicilio professionale, la sezione o le sezioni alle quali chiedono l'iscrizione e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti generali.

Nella domanda, i professionisti debbono altresì:

- Prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda ULSS n. 6;
- Dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del Regolamento;
- Dichiarare se autorizzano o meno l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR (*General Data Protection Regulation*), al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli Avvocati, nonché alla tenuta e al suo utilizzo;
- Allegare la scansione di un valido documento di identità;
- Allegare un *curriculum vitae* datato e sottoscritto che illustri l'esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per le quali è chiesta l'iscrizione, nonché le caratteristiche organizzative dello studio legale;
- Impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco.

Il *curriculum vitae* deve contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda ULSS n. 6 si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nei curricula, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni. Inoltre, l'Azienda ULSS n. 6 si riserva di chiedere, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, l'esibizione degli atti giudiziari redatti dal professionista

relativi ai giudizi da questo indicati a comprova del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione a una determinata sezione. Qualora dovesse emergere dai suddetti controlli la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

4. FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Azienda ULSS n. 6 procede alla formazione dell'elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali richiesti nell'avviso e riportati all'art. 4 del Regolamento.

La pubblicazione dell'elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L'elenco è aperto e viene aggiornato periodicamente mediante la valutazione delle domande che pervengano successivamente all'ultimo aggiornamento.

L'elenco ha durata illimitata, con effetto, per l'inserimento di ciascun professionista, dall'approvazione della deliberazione che ne dispone l'inserimento.

È obbligo dei professionisti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda ULSS n. 6 di conferire incarichi.

5. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E ONORARI

Gli incarichi sono conferiti secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale.

In applicazione dell'art. 9 del predetto Regolamento, al quale si rinvia per la disciplina degli onorari, è prevista l'applicazione dei parametri tariffari minimi risultanti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con rinuncia del professionista all'applicazione di quanto disposto all'art. 4, comma 2 del medesimo D.M.

6. SVOLGIMENTO E REVOCA DELL'INCARICO, CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Per le modalità di svolgimento e revoca dell'incarico nonché per la disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'elenco si rinvia agli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento.

7. TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

Per il testo dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, si rinvia all'apposito documento allegato al n. 3.

8. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda al Regolamento aziendale.



ULSS6
EUGANEA

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

ALLEGATO N. 2-A - ISTANZA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO RISTRETTO DI AVVOCATI DELLA AZIENDA ULSS N. 6 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI EX ART. 17, CO. 1, LETT. D), NN. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 - SEZIONI DI DIRITTO CIVILE, DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DIRITTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, DIRITTO TRIBUTARIO.

Il/La sottoscritto/a _____ (Cognome e nome)

Nato/a _____ (Luogo e data di nascita)

C.F. _____

Partita IVA _____

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ a far data dal _____

Con studio in _____ (Indirizzo completo di CAP)

Telefono _____

Fax _____

PEC _____

Posta elettronica ordinaria _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco ristretto di avvocati di Azienda ULSS n. 6 nella/e:

- ☐ SEZIONE 1: diritto civile;
- ☐ SEZIONE 2: diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- ☐ SEZIONE 3: diritto amministrativo e contabile;
- ☐ SEZIONE 4: diritto tributario.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che tutto quanto sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità e in particolare:

- ☐ di essere cittadino italiano cittadinanza italiana;
- ☐ di essere cittadino _____ (indicare il Paese);
- ☐ di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 8 anni;
- ☐ di godere dei diritti civili e politici;
- ☐ di non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ☐ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
- ☐ di non aver subito negli ultimi 5 anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dell'art. 4 comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.01.2014 del Consiglio Nazionale Forense;
- ☐ di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- ☐ di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- ☐ di rinunciare all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.

[Eventuale] In relazione alle situazioni di cui sopra, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni rilevanti (dichiarazione di eventuali condanne penali, sanzioni, violazioni, illeciti...):

1. _____
2. _____
3. _____

DICHIARA ALTRESÌ

al fine dell'iscrizione nella sezione di

- ☐ diritto civile;
- ☐ diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- ☐ diritto amministrativo e contabile;
- ☐ diritto tributario

di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice competente e di aver assistito, nel corso degli ultimi 5 anni, Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici o strutture private accreditate in almeno 10 procedimenti della/e sezione/i indicata/e.

Al fini del presente punto non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE

- di prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda ULSS n. 6;
- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 6 per la formazione dell'elenco ristretto di avvocati per l'affidamento di incarichi legali ex art. 17, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda ULSS n. 6 qualunque variazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco.

Preso infine atto dell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali allegata, il sottoscritto:

- **autorizza** l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa medesima;
- **non autorizza** l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa medesima.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) scansione di un valido documento d'identità;
- 2) curriculum vitae datato e sottoscritto.

(luogo e data) _____

Avv. _____



ULSS6
EUGANEA

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

ALLEGATO N. 2-B - ISTANZA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO RISTRETTO DI AVVOCATI DELLA AZIENDA ULSS N. 6 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI EX ART. 17, CO. 1, LETT. D), NN. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 - SEZIONE DI DIRITTO PENALE.

Il/La sottoscritto/a _____ (Cognome e nome)

Nato/a _____ (Luogo e data di nascita)

C.F. _____

Partita IVA _____

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ a far data dal _____

Con studio in _____ (Indirizzo completo di CAP)

Telefono _____

Fax _____

PEC _____

Posta elettronica ordinaria _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco ristretto di avvocati di Azienda ULSS n. 6 nella **SEZIONE 5: diritto penale**.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

che tutto quanto sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità e in particolare:

- di essere cittadino italiano cittadinanza italiana;
- di essere cittadino _____ (indicare il Paese);
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno 8 anni;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato (anche in caso di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti) tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
- di non aver subito negli ultimi 5 anni da parte degli organi di disciplina provvedimenti disciplinari tra quelli richiamati dell'art. 4 comma 5 del Regolamento n. 1 del 31.01.2014 del Consiglio Nazionale Forense;
- di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- di rinunciare all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.

[Eventuale] In relazione alle situazioni di cui sopra, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni rilevanti (dichiarazione di eventuali condanne penali, sanzioni, violazioni, illeciti...):

1. _____
2. _____
3. _____

DICHARA ALTRESÌ

al fine dell'iscrizione nella sezione di **diritto penale** di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice competente e di aver assistito, nel corso degli ultimi 5 anni, Aziende Sanitarie pubbliche, altri Enti pubblici, strutture private accreditate o dipendenti dei soggetti elencati in almeno 5 procedimenti penali.

Al fini del presente punto non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa.

IL SOTTOSCRITTO DICHARA INFINE

- di prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda ULSS n. 6;
- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 6 per la formazione dell'elenco ristretto di avvocati per l'affidamento di incarichi legali ex art. 17, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda ULSS n. 6 qualunque variazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco.

Preso infine atto dell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali allegata, il sottoscritto:

- **autorizza** l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa medesima;
- **non autorizza** l'Azienda ULSS n. 6, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa medesima.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) scansione di un valido documento d'identità;
- 2) curriculum vitae datato e sottoscritto.

(luogo e data) _____

Avv. _____



Informativa sul trattamento dei dati personali AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER GESTIONE CONTENZIOSO E ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informare l'interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento

Trattamenti
Gestione contenzioso

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Denominazione	Dettagli di contatto
Azienda ULSS 6 Euganea	Email: protocollo.aulss6@pecveneto.it Indirizzo: Via E. degli Scrovegni n. 14 Padova (PD)

Denominazione	Dettagli di contatto
DPO AULSS 6 EUGANEA	Telefono: +39 049 8214137 Email: rpd@aulss6.veneto.it Indirizzo: Via E. degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD)

Categorie di dati trattati

Categoria	Tipo
Reati e condanne penali	
Dati anagrafici	Nome
	Cognome
	Codice fiscale
	Data di nascita
	Luogo di nascita
	Cittadinanza
Dati di contatto	Telefono
	Indirizzo Mail
	Indirizzo PEC
	IBAN
Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento	Titolo di studio
	Curriculum
	Carta d'identità



Dati relativi all'ubicazione	Indirizzo di domicilio
	Comune di domicilio
	CAP

Finalità – Perché vengono trattati i dati?

- valutazione del professionista (per l'iscrizione all'Elenco Aziendale Avvocati)
- gestione delle procedure di affidamento dell'incarico (come previsto dal Regolamento sopraindicato)
- Adempimento obbligo legale (Art. 6, comma 1, lett. c del GDPR)
- Articolo 6 b) – il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precon-trattuali adottate su richiesta dello stesso;

Modalità del trattamento – come vengono trattati i dati?

I dati sono trattati dal personale aziendale nominato "Autorizzato al trattamento" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy Adeguato.

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari	Posizione geografica	Legittimazione in caso di trasferimento extra UE
soggetti pubblici o privati in base alla normativa applicabile / società o professionisti inerenti alle finalità	Intra-UE	

Diffusione: non è prevista alcuna diffusione di dati personali

Periodo di conservazione – quanto vengono conservati i miei dati: **Conformemente a quanto previsto dal massimario di scarto aziendale** in materia di pratiche di affidamento di incarichi di lavoro autonomo, i dati vengono conservati per un periodo illimitato.

Conseguenze sul mancato conferimento dei dati personali

Il conferimento dei Suoi dati personali, anche particolari, è necessario per le finalità sopra richiamate, pertanto il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l'impossibilità dell'AULSS 6 di effettuare le attività precedentemente descritte.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti, solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Privacy inviando un'e-mail all'indirizzo **privacy@aulss6.veneto.it**.

La modulistica per l'esercizio dei diritti è pubblicata nel sito web aziendale www.aulss6.veneto.it nella sezione "Sistema Aziendale Privacy".

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, al Garante per la Protezione dei dati personali: Garante per la Protezione dei Dati Personali - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 - E-mail: garante@gpdp.it.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-line di questa ULSS 6 per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

Copia composta di n. 0025 fogli (incluso il presente) della delibera n. _____ del _____ firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
